

Contratto di fornitura di acqua potabile

marca da bollo
16,00 €

fra il **Comune di San Lorenzo di Sebato** (gestore del servizio)

ed il cliente
(indicare la ditta o nome e cognome della persona fisica)

residente in /con sede in

codice fiscale

partita iva

Qualora il cliente sia una ditta/condominio indicare i dati del rappresentante legale/amministratore

Nome e cognome

residente in

codice fiscale

Il contratto si riferisce alla fornitura di acqua potabile per l'edificio sito in

e per i seguenti usi¹

Condizioni particolari, ammontare della cauzione e indirizzo di recapito della fattura

Luogo e data

Il Sindaco

Il cliente

Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva le condizioni generali di fornitura in allegato ed in particolare per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le seguenti: 1. tacita proroga, 3. divieto cessione acqua, 6. esclusione responsabilità gestore per danni, 7. controlli, 9. e 10. interruzioni e limitazioni, guasti e cause di forza maggiore, 16. foro competente.

Il cliente

Luogo e data

contratto N°

1 Fornitura privata
Fornitura pubblica
Fornitura agricola
Fornitura commerciale e industriale

Utente:

- proprietario
- usufruttuario
- titolare di altro diritto sull'immobile
- rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

Tipologia utenza:

- utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura
- utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura
- utenza non domestica

Dati catastali:

comune catastale: _____

foglio: _____

particella (numero e sottonumero): _____

tipo di particella (fondiaria o edificiale): _____

sub: _____

Motivo assenza dati catastali:

- immobile non accatastato
- immobile non accatastabile
- fornitura temporanea
- condominio

Si prega di compilare ovvero contrassegnare ciò che interessa!

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link: www.stlorenzen.eu/it/Comune/Web/Privacy e è consultabile nei locali del Municipio.

Condizioni generali di fornitura

1. Con la firma del contratto le parti si impegnano alla fornitura rispettivamente al ritiro di acqua potabile, con il rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto. La durata del contratto é di regola fissata in anni 1 a partire dalla data della firma del presente contratto e s'intende tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.
2. La firma dei contraenti perfeziona il contratto, la prima bolletta o fattura emessa sostituisce l'eventuale mancanza di sottoscrizione del gestore.
3. L'acqua non potrà essere usata per scopo diverso da quello indicato nel presente contratto e non potrà essere dall'utente, sotto qualsiasi forma, ceduta a terzi.
4. Il gestore dispone liberamente degli apparecchi e di altro materiale di sua proprietà montati presso l'utente. Questi ne risponde verso il gestore per i danni causati da incendio, gelo, furto o manomissione. Eventuali danni arrecati alla linea di allacciamento o agli apparecchi di misurazione e accessori devono essere segnalati dall'utente al gestore entro 24 ore. Gli apparecchi di misura e accessori relativi alla derivazione di utenza saranno collocati di comune accordo in luogo sempre accessibile agli incaricati del gestore, cioè possibilmente installati nel punto dello stabile più vicino all'entrata della conduttura; nel caso che l'utente avesse previsto una ubicazione non funzionale egli dovrà provvedere a proprie spese ad una collocazione adeguata concordata con l'azienda.
5. L'impianto e gli apparecchi utilizzatori dell'utente devono rispondere ai requisiti delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni speciali diramate dal gestore, al fine di evitare pericoli a persone e cose a valle del punto di consegna, nonché disturbi alla rete del gestore. Fra l'altro l'utente, a sue spese, s'impegna a collocare all'uscita del contatore un rubinetto d'arresto a chiusura graduale ed un rubinetto di scarico dell'impianto interno. I lavori per l'impianto, a totale spese e cura dell'utente, devono essere eseguiti tramite una ditta specializzata iscritta in camera di commercio. A lavoro eseguito l'utente ne darà annuncio al gestore che procederà al collaudo al quale dovrà presenziare l'installatore. Nel caso di favorevole collaudo verrà eseguito dal gestore l'allacciamento dell'installazione alla rete principale e verranno installati i misuratori. Nel caso contrario l'utente sarà obbligato a provvedere affinché siano tolti nel più breve tempo possibile gli inconvenienti e le mancanze riscontrate dopo di che, con la medesima procedura, sarà ripetuto il collaudo fino ad esito favorevole. Il gestore non abbuona eventuali perdite d'acqua che avessero a manifestarsi per difetto dell'installazione.
6. Il gestore non risponde in alcun modo dei danni causati dall'acqua a persone e cose a valle del punto di consegna. L'utente deve consentire in qualsiasi momento al personale autorizzato del gestore l'accesso ai propri locali per letture, controlli e lavori sugli apparecchi di misura nonché per la verifica dell'impianto di utenza.
7. In ogni momento il gestore può eseguire controlli agli apparecchi di misura e verifiche all'impianto dell'utente. Questi può da parte sua richiedere la verifica degli apparecchi di misura e può fare ad essa assistere un tecnico di sua fiducia. In ogni caso qualora le indicazioni dei misuratori superino i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ il gestore procederà con decorrenza dal mese in cui il difetto di misurazione è stato accertato entro il limite massimo degli ultimi 3 anni alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione, se questo è determinabile, e, se non lo é, in base ai consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni di fornitura accreditando rispettivamente addebitando all'utente l'importo di differenza.
8. All'utente è vietata la cessione del contratto. L'utente risponde dei consumi effettuati nei locali dove avviene la fornitura qualora non informi il gestore del trasferimento o della locazione dei locali a terzi.
9. Il gestore può, per il tempo strettamente necessario, interrompere la fornitura per esigenze di servizio o per riparazioni ai propri impianti senza che ciò costituisca inadempienza del

gestore. Il gestore non assume inoltre alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che l'utente possa subire in seguito a sospensione o ad erogazioni irregolari di acqua.

10. Il gestore può imporre limitazioni nell'uso dell'acqua in caso di eccezionali deficienze della stessa, dovute a siccità o gelo, scioperi o ad eventi eccezionali. Le citate interruzioni e limitazioni della fornitura, a qualunque causa dovute, non costituiscono inadempienza imputabili al gestore e non danno diritto ad alcuna riduzione tariffaria.
11. Qualsiasi sottrazione, prelievo, impiego abusivo o irregolare dell'acqua nonché altra inadempienza da parte dell'utente per errore o dolo, dà facoltà al gestore di sospendere subito la fornitura e nei casi più gravi di risolvere immediatamente il presente contratto, salvo ricorso ad eventuali azioni in sede giudiziaria. Le spese per l'eventuale ripresa di fornitura sono a carico dell'utente.
12. La fatturazione dell'acqua fornita avviene almeno una volta l'anno. Il pagamento delle bollette dovrà effettuarsi a presentazione delle stesse e non potrà essere differito o ridotto nemmeno in caso di contestazione. In caso di mancato pagamento il primo sollecito è notificato entro 20 giorni dalla scadenza. Quando l'utente ritarda ulteriormente il saldo di una fattura viene trasmesso un secondo sollecito ed il gestore applica un recupero spese pari al 10 % dell'importo moroso e gli interessi nella misura di legge. Qualora l'utente non paghi neppure il secondo sollecito la fornitura viene interrotta entro 10 giorni. Resta comunque garantita la fornitura minima per gli usi domestici.
13. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti comunali.
14. Il gestore ha facoltà di cedere il presente contratto ad altre imprese o di delegare un terzo per la sua esecuzione.
15. Il foro competente per eventuali contestazioni, in ordine all'applicazione del presente contratto, è quello di Brunico, rispettivamente quello di Bolzano, secondo la competenza per valore.
16. Il presente contratto non è soggetto a registrazione in base alle vigenti disposizioni.
17. Ai sensi e per gli effetti degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link ed è consultabile nei locali del Municipio: www.stlorenzen.eu/it/Comune/Web/Privacy